

TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. LAVORO

Ill.mo Sig. Presidente

RICORSO ex art. 414 c.p.c

VILLARI Santo, nato a Messina l'11.02.1967 ed ivi residente in Via San Filippo Superiore n.12 C.F. VLLSNT67B11F158E, elett.te dom.to a Messina in Via dei Mille n° 243 presso e nello studio dell'Avv. Nunzia Carbonaro (PEC: n.carbonaro@pec.it) e dell'Avv. Carolina Stroschio (PEC: avv.carolina.stroschio@pec.giuffre.it)che lo rapp.tano e difendono giusta procura allegata al presente atto,

ricorrente

C O N T R O

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento

Regionale del lavoro dell'impiego e dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – in

persona dell'Assessore pro tempore, in Via Trinacria 34 -36 Palermo, (pec:

assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it)

E

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale territorio e ambiente , in

persona dell'Assessore pro tempore, Via Ugo La Malfa 169 Palermo (pec:

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it)

E

Centro per l'impiego di Messina, nella persona del Dirigente pro tempore, Via Dogali is. 122

(pec: cpi.me@certmail.regione.sicilia.it)

resistenti

IN FATTO



- a) Il sig. Villari è dipendente delle Aziende Agricole Forestali demaniali della Regione Siciliana- cd operaio agricolo forestale della Regione siciliana - con rapporto di lavoro a tempo determinato nel contingente di appartenenza dal 01/01/1990.
- b) Il ricorrente, oggi, lamenta la mancata attribuzione ed il riconoscimento dell'anno di leva che lo stesso ha svolto non in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza; la mancata attribuzione, nella specie, è negata nella graduatoria dei contingenti operai a 151 e 101 giornate lavorative della Provincia di Messina pubblicata il 19.01.2024, ai fini dell'anzianità di servizio e dello scorrimento nella medesima graduatoria.
- c) Il sig. Villari ha prestato servizio di leva dal 18.08.1986 al 4.08.1987, come risulta dall'estratto conto contributo dell'INPS.
- d) In data 26.01.2024 il ricorrente ha depositato delle osservazioni avverso la graduatoria provvisoria per il tramite del Centro per l'impiego di appartenenza, lamentando un mancato aggiornamento della propria posizione lavorativa ed il non riconoscimento del servizio di leva.
- e) In data 31.01.2024, riceveva diniego alla richiesta di riconoscimento del servizio di leva obbligatoria ai sensi dell'art. 45 ter della L.R. 16/96.
- f) Faceva seguito così la pubblicazione definitiva della graduatoria dei contingenti forestali per l'anno 2024 e la posizione del ricorrente restava invariata, nonostante il riconoscimento della qualifica di "conduttore di automezzi forestali".
- g) Giova rilevare, ai fini della pretesa azionata con il presente ricorso che il ricorrente, come ogni altro operaio del comparto, è legato alle PA resistenti da un rapporto di pubblico impiego, definito tale sia dalle PA di appartenenza che, da ultimo, dal Parlamento Europeo.

L'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana con parere Prot. N. 107.2007.11 avente ad oggetto: Agricoltura e Foreste. Operai agricoli e forestali. Qualificazione di dipendenti pubblici o privati ai fini del trattamento di fine rapporto. In detto atto ufficiale, l'Ufficio interpellato, con nota n. 9412 del 7 maggio 2007 pervenuta il successivo 21 maggio, dall'ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha così così definito: *"In conclusione, è parere dello Scrivente che gli operai forestali di cui si discute, non possono considerarsi compresi tra i destinatari dell'immediata applicazione della più volte citata riforma della previdenza complementare essendo "lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni"*.



Mentre, il Parlamento Europeo ha dichiarato l'infrazione comunitaria contro le parti resistenti, per eccessiva precarizzazione e violazione della Direttiva comunitaria del rapporto a termine pubblico, inserendo appunto la categoria forestale degli operai a tempo determinato, come il ricorrente, nel dossier dei dipendenti pubblici dello stato italiano, il cui rapporto di lavoro a termine merita appunto ristoro.

- h) Con il presente atto si contesta la predetta graduatoria e se ne chiede la riforma e/o la rettifica in relazione alla posizione del sig. Villari Santo, con corretta valutazione dell'anno del servizio militare di leva, reso non in costanza del rapporto di lavoro. Invero, attualmente il ricorrente è collocato nella graduatoria al n. 67. Se venisse riconosciuto il servizio militare, lo stesso beneficerebbe di un avanzamento professionale collocandosi alla posizione n. 45.

Gli atti contestati sono pertanto illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2052 DEL D. LGS. N. 66/2010 IN RELAZIONE ALL'ART. 52 COST.

Nel caso in esame si chiede l'applicazione dell'articolo 2052 del Decreto Legislativo n. 66/2010 che testualmente dispone: "1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico. 2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell'INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza."

In tal caso, è bene rilevare, che la dizione "settore pubblico" non fa riferimento alla natura del contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro.



Orbene, nel caso di specie è evidente la natura del rapporto di lavoro del sig. Villari: le parti resistenti sono PA e il rapporto di lavoro del ricorrente, come dimostrato in atti, rientra perfettamente nel novero del rapporto di pubblico impiego.

Il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte - legale o contrattuale - che le disciplina, potendo da esso prescindere soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa.

Una tale interpretazione, del resto, è perfettamente in linea con il principio costituzionale consacrato nell'articolo 52. La norma, esplicita un principio cardine del nostro ordinamento: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. “

Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. Quindi, nel caso che ci occupa, l'amministrazione resistente ha negato tali diritti, determinando, nel silenzio, un pregiudizio alla posizione lavorativa del ricorrente, attraverso la negazione del giusto riconoscimento.

Tali principi, del resto, sono stati anche avallati dai Giudici della Corte di Cassazione. La Cassazione Civile, è intervenuta sul punto, in diverse sentenze, evidenziando che: *“in coerenza con la ratio delle disciplina sopra richiamata come vagliata da Giudice delle Leggi, ha affermato: “l'art. 20 cit., affermando la validità del periodo di servizio militare a tutti gli effetti per l'inquadramento economico... ” non contiene in sé alcuna limitazione, anzi dichiaratamente obbliga alla valutazione di tale periodo nell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino espressione quest'ultima da intendere nel senso — argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963 (ma vedi anche, recentemente. Cass. 1 settembre 1997 n. 9279) - che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte - legale o contrattuale - che le disciplina, potendo da esso prescindere soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa ” (citata Cass. n. 14482 del 2001 - V.ds. Cass. N. 41894 del 2021)*



La negazione del riconoscimento del servizio di leva prestato dal sig. Villari seppur non in costanza di rapporto di lavoro stride, anche, con quanto disposto dall'art. 20 della L. n. 958/86 che espressamente prevede che *“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.”* Pertanto, anche alla luce di tale norma, il servizio militare valutabile, in sé e per sé, è quello in corso all'entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente, come nel caso dell'odierno ricorrente.

La negazione da parte della PA ha, pertanto, platealmente violato i più elementari principi generali dell'agire pubblico, quali, la trasparenza, l'uguaglianza e la par condicio tra tutti i partecipanti alle procedure concorsuali, quali la graduatoria impugnata, in uno con lo stesso legittimo affidamento del ricorrente.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. Villari Santo, ut supra rappresentato e difeso,

C H I E D E

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Messina in funzione di Giudice del lavoro, Voglia fissare udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

C O N C L U S I O N I

- Riconoscere il servizio militare di leva così come documentato ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale.
- Contestualmente fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
- Accertare e dichiarare che Villari Santo ha diritto al riconoscimento del periodo del servizio militare di leva così come documentato ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale.
- Per l'effetto dichiarare l'illegittimità della graduatoria nella parte in cui non riconosce il computo del punteggio documentato, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della graduatoria.



- Dichiarare che il predetto punteggio valga anche ai fini contributivi e previdenziali.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari

Il valore del presente procedimento, ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115, è indeterminabile e che lo stesso verte in materia di diritto del lavoro e pertanto il contributo unificato è nella misura di € 259,00.

Messina, lì 27 marzo 2024

Avv. Nunzia Carbonaro

Avv. Carolina Stroschio

Si allegano i seguenti documenti:

- Procura ad litem
- Certificato servizio militare
- Foglio di congedo
- Osservazioni avverso la graduatoria provvisoria
- Diniego riconoscimento servizio militare di leva

